

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA - ROMAGNA

- SEDE BOLOGNA -

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse dei seguenti *Ricorrenti*:

- Prof.ssa **Sabrina Fornici** [REDACTED]
[REDACTED]
- Prof.ssa **Letizia Lambertini** [REDACTED]
[REDACTED]
- Prof.ssa **Francesca Losito** [REDACTED]
[REDACTED]
- Prof.ssa **Apollonia Picozzi** [REDACTED]
[REDACTED]
- Prof.ssa **Emanuela Fausti** [REDACTED]
[REDACTED]
- Prof. **Ennio Bendinelli** [REDACTED]
[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure ù in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Giglio (c.f. GGLNDR79M22F839F) del foro di Bologna, con il quale eleggono domicilio in Imola (Bo), via Luigi Sassi n. 15.

Si dichiara di ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0542852912 ed all'indirizzo di p.e.c. andrea.giglio@ordineavvocatibopec.it

CONTRO

- *Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna* (c.f. 80185250588), in persona del *Ministro pro tempore*, con sede in Bologna, Via De' Castagnoli n. 1;

- la Commissione esaminatrice del “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali*” indetto con D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 in persona del legale rapp.te in carica *pro tempore*;

rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, sita in Bologna, via A. Testoni, 6;

E NEI CONFRONTI

- dei *Controinteressati* individuati dalla graduatoria finale del concorso, alla quale si rinvia costituente parte integrante ed essenziale del presente atto.

Il presente ricorso viene notificato alla Prof.ssa Maria Teresa Grilli, nata il 17 ottobre 1973 all'indirizzo p.e.c. mariateresagrilli73@postecert.it.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **Verbale n. 18 del 19 marzo 2025** - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024 (doc.1);

- del **Verbale n. 19 del 24 marzo 2025** - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024 (doc. 2);

- del **Verbale n. 20 del 25 marzo 2025** - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024 (doc. 3);

- del **Verbale n. 21 del 26 marzo 2025** - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024 (doc.4);

- del **Verbale n. 22 del 27 marzo 2025** - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024 (doc. 5);

- della **Graduatoria definitiva del 18 aprile 2025** del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Emilia-Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023, elaborata dalla *Commissione Esaminatrice* e pubblicata sul sito dell'Amministrazione e sul portale INPA (doc. 6);

- di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, laddove lesivi degli interessi dei *Ricorrenti*.

FATTO

I *Ricorrenti* partecipavano al “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali” indetto con D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788, organizzato in tutte le sue fasi a livello

regionale dagli U.S.R., per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali secondo la tabella di cui all'art. 3 del *Bando*:

Il contingente complessivo veniva quindi ripartito su base regionale risultando 28 posti disponibili in Emilia-Romagna.

I ricorrenti partecipavano con esito positivo alla prova preselettiva ed alla successiva prova scritta, venendo poi convocati per l'espletamento della prova orale per le sedute del 19-24-26 marzo 2025. In tali sedute, venivano predisposte 5 scatole di cartone - non numerate e senza coperchio - contenenti un numero imprecisato di fogli A4 ripiegati, ma non sigillati, contenenti un quesito ciascuno.

I candidati dovevano quindi prelevare da tali scatole 5 quesiti e riporli poi nel medesimo ordine all'interno dei contenitori stessi in modo da renderli disponibili per la prova del candidato successivo.

All'esito delle prove orali, i ricorrenti, loro malgrado, venivano giudicati non idonei ed informati dei rispettivi seguenti punteggi per il tramite della piattaforma ove venivano pubblicati:

Candidati del 19 marzo 2025:

- Prof. Emanuela Fausti, voto 55;
- Prof.ssa Sabrina Forni, voto 51;
- Prof.ssa Letizia Lambertini, voto 55;

Candidati del 24 marzo 2025:

- Prof.ssa Francesca Losito, voto 43;
- Prof.ssa Apollonia Picozzi, voto 49;

Candidato del 26 marzo 2025

- Prof. Ennio Bendinelli, voto 54.

I *Ricorrenti*, infatti, non raggiungevano il punteggio prescritto dall'art. 8, comma 3. *Bando* ai sensi del quale, per il superamento della prova, occorreva raggiungere il voto complessivo pari a 70 punti.

Avverso detto giudizio negativo, quindi, i *Ricorrenti* propongono ricorso in sede giurisdizionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. N. 487/1994 E DELL'ART. 8 BANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

La modalità concreta di svolgimento della prova orale prevedeva che al termine della stessa il candidato esaminato inserisse nuovamente i quesiti all'interno della scatola ove prima erano stati prelevati, senza nemmeno un seppur minimo rimescolamento del contenuto della stessa.

In ossequio dei principi di trasparenza e d'imparzialità dell'*agere* amministrativo, tanto l'art. 12, comma 1, *D.p.r.* n. 487/1994 che l'art. 8, comma 4, *Bando* prevedono che i quesiti, previamente predisposti dalla *Commissione* esaminatrice, vengano proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.

È però chiaro che la casualità dell'estrazione venga del tutto vanificata laddove la Commissione non predetermini quesiti sufficienti in relazione al numero dei candidati ed i fogli contenenti i suddetti quesiti vengano nuovamente estratti dal candidato immediatamente successivo, il quale così beneficia di un indiscutibile vantaggio rispetto a coloro che lo hanno preceduto.

Ma non soltanto, visto che le medesime domande estratte venivano anche diffuse dagli astanti alle prove attraverso i *social network* a beneficio di tutti gli altri partecipanti al concorso.

Tale modalità di svolgimento della prova ha di fatto vanificato l'essenza e lo scopo dell'estrazione a sorte prevista dai citati referenti normativi che non è limitata a vietare la preventiva conoscenza delle domande, **ma soprattutto ne impedisce la astratta conoscibilità, "...la cui inosservanza determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione"**⁽¹⁾,

Quanto asserito in riferimento al numero eccessivamente limitato di quesiti da estrarre rispetto ai 46 candidati ammessi alla prova orale trova concreto riscontro nei *Verbali* impugnati, *in primis* nel *Verbale* del 19 marzo 2024 ove si legge in riferimento al candidato *Letizia Lambertini* l'estrazione del "Q2 n. 25 di 30" e al candidato *Sabrina Forni* "Q2 n. 18 di 30".

Per quanto concerne invece la denunciata ripetitività delle domande a vantaggio dei candidati successivi la Tabella allegata (doc. 7) evidenzia in maniera palmare tale dato, basti ad esempio considerare che i candidati *Bertolini*, esaminato nella seduta del giorno 26, ed il candidato *De Plato* in quella del giorno 27 replicavano positivamente a tutte domande già estratte in precedenza e diffuse attraverso i *social network*.

¹ cfr. sul punto Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882;

Tant'è che la percentuale dei promossi nell'ultima seduta si attestava al 83,33%, in evidente netto aumento rispetto alle precedenti.

Appare, quindi, l'aggiramento del sistema di estrazione a sorte in quanto i quesiti erano già noti agli esaminandi delle ultime sedute.

Di qui, l'illegittimità dell'intera prova orale sia sotto il profilo della violazione del principio di trasparenza amministrativa che del principio d'imparzialità ai sensi dell'art. 12 D.p.r. n. 487/1994 e dell'art.8 *Bando*.

Tale conclusione trova ulteriore conferma laddove si consideri anche l'estrazione consecutiva di medesimi quesiti durante la stessa seduta: si prenda ad esempio la seduta del 26 (vd. doc. 7 Tabella).

Anche sotto tale angolo visuale risulta chiaro che la sottoposizione di medesimi quesiti ai candidati, sebbene apparentemente estratti a sorte, concretizza la violazione dei richiamati principi⁽²⁾.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. N. 487/1994

Fermo sopra, la prova orale è illegittima anche sotto altri e concorrenti motivi.

Come noto l'art. 12 D.p.r. n. 487/1994 dispone che ***“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”***.

La ratio della norma è quella di garantire trasparenza, imparzialità e omogeneità nella valutazione dei candidati.

Nel caso in esame risulta dal Verbale n. 18 del 19 marzo 2025 che la Commissione si è riunita alle ore 8.00 e che *“...elabora la griglia di valutazione della prova orale che si allega e l'approva all'unanimità. Vengono inserite in apposite urne di cartone le tracce dei singoli quesiti che vengono sottoposte..... Alle 08:30 si procede ad avviare le prove orali previste per la data odierna”*.

² cfr. sul punto Tar Piemonte Ord. n. 330/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, Sent., (data ud. 24/11/2020) 15/12/2020, n. 13542.

Dunque, nell'arco di 30 minuti la Commissione è stata in grado di elaborare ed approvare la griglia di valutazione, nonché elaborare le domande da sottoporre ai candidati.

Ora, si è ben consapevoli che il verbale della *Commissione* esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato, ma ciò non impedisce di apprezzare che quanto verbalizzato risulti materialmente impossibile.

Ictu oculi risulta chiaro che nell'arco di mezz'ora non sia possibile espletare interamente la procedura, per cui all'atto dell'insediamento della Commissione questa avrà elaborato i quesiti da sottoporre ai candidati, peraltro in numero insufficiente, per poi in un secondo momento elaborare la griglia di valutazione.

A dimostrazione di quanto asserito, basti valutare i giudizi espressi in riferimento alla candidata prof.ssa *Apollonia Picozzi* (cfr. doc. 2).

INDICATORI per singolo quesito	DESCRITTORI	VALORE DESCRITTORI	PUNTEGGIO Quesito 1 (max 28 punti)	PUNTEGGIO Quesito 2 (max 28 punti)
Conoscenza della materia oggetto del quesito, con riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del DS. (max 13 punti per ogni quesito)	1. Il candidato mostra scarsa o frammentaria conoscenza dell'argomento trattato, senza riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del dirigente scolastico	6	7	6
	2. Il candidato mostra conoscenza sufficiente, anche se non sempre sicura e precisa dell'argomento trattato, con riferimenti generici alle responsabilità, prerogative e funzioni del dirigente scolastico	8		

6

Capacità argomentativa e chiarezza e fluidità espositiva (max 5 punti)	1. Il candidato evidenzia un'argomentazione lacunosa e/o una esposizione poco chiara e faticosa	1	6
	2. Il candidato evidenzia un'argomentazione non del tutto accurata, ma una esposizione complessivamente coerente	2	
	3. Il candidato evidenzia un'argomentazione accurata e una esposizione coerente e chiara	3	
	4. Il candidato evidenzia una argomentazione accurata e rigorosa e una esposizione coerente, chiara e fluida	5	

Il punteggio 7 assegnato al quesito 1 risulta evidentemente errato, laddove il punteggio 6 assegnato al *Caso* professionale risulta addirittura fuori scala.

Tali evidenze rendono palese che le valutazioni numeriche non fossero collegate a dei criteri prestabiliti, pubblici e chiaramente individuati, tant'è che la *Commissione* non si è attenuta ai criteri dalla stessa asseritamente prestabiliti.

Il che comporta l'illegittimità del giudizio espresso dal voto numerico: *"Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità*

amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573 e sez. III, 29/04/2019, n.2775)...”⁽³⁾.

Nel caso in esame, quindi, la votazione numerica espressa per ciascun ricorrente non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati predeterminati, dal medesimo organo collegiale, i criteri cui correlare i quesiti ai fini della graduazione e dell'omogeneità delle valutazioni effettuate.

Ad ulteriore conferma di quanto asserito, si evidenzia che soltanto in data 05 maggio 2025 veniva pubblicata sul sito istituzione dell'*Amministrazione* la griglia di valutazione

Anche sotto tale profilo appare evidente l'illegittimità del giudizio di inidoneità espresso attraverso il voto numerico all'esito delle prove orali e la conseguente illegittimità della graduatoria finale.

7

3) SULL'ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A

Per quanto attiene al *fumus boni juris* si richiamano i profili evidenziati nei motivi di diritto.

Altrettanto evidente risulta il pregiudizio grave e irreparabile per i *Ricorrenti*, in quanto nelle more l'*Amministrazione* sta procedendo alle verifiche dei titoli dei candidati collocati utilmente in graduatoria ai fini dell'assunzione e della presa di servizio provvisoria, con definitiva esclusione per i *Ricorrenti* della possibilità di inserimento.

Per evitare il danno nelle more del procedimento, si chiede sin d'ora la celere la fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

4) ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nel presente ricorso interessano necessariamente tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva, il che rende difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali, peraltro in

³ Cfr. Consiglio di Stato sez. II sentenza 27 aprile 2023 n. 4247

parte mediante modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà di reperimento di residenze e domicili a livello regionale.

Nel caso in esame, quindi, appare pacifica l'applicazione dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con pubblicazione sul profilo web dell'USR di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone e autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

P.Q.M.

si chiede:

N VIA PRELIMINARE

- per tutti motivi sopra esposti *Voglia S.E. il Presidente* disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami secondo le modalità sopra indicate ovvero ritenute più opportune;

IN VIA CAUTELARE

- per tutti i motivi sopra esposti accogliere in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati con susseguente emanazione di un'ordinanza di ripetizione della prova orale dinanzi ad una *Commissione* giudicatrice in composizione diversa da quella che ha emanato i provvedimenti impugnati;

- in via subordinata per tutti i motivi sopra esposti *Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito* fissare l'udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.;

IN VIA PRINCIPALE

- per tutti i motivi sopra esposti, nel merito, *Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito* annullare i provvedimenti gravati, con conseguente ordine di ripetizione della prova orale dinanzi ad una *Commissione* giudicatrice in composizione diversa da quella che ha emanato i provvedimenti impugnati;

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Verbale n. 18 del 19 marzo 2025;
- 2) Verbale n. 19 del 24 marzo 2025;
- 3) Verbale n. 20 del 25 marzo 2025;

- 4) Verbale n. 21 del 26 marzo 2025;
- 5) Verbale n. 22 del 27 marzo 2025;
- 6) Graduatoria definitiva;
- 7) Tabella

Ai sensi D.P.R. 30.5.2002 n.115, si dichiara è dovuto un c.u. pari ad euro 325,00

Imola, lì 19 maggio 2025

f.to Avv. Andrea Giglio